



Rep. 4138 del 22/11/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto di costituzione del Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2010, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilità per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Capo V, che disciplina le modalità di partecipazione e dei cittadini alle attività di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019 concernente la "Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, a far data dal 15 giugno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, con il quale al Dott. Fabio CICILIANO è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATA la necessità di favorire l'inclusione dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile per valorizzarne le specificità anche in riferimento ai bisogni emergenti della società;

RAVVISATA, altresì, l'esigenza di creare un confronto consultivo dei giovani presso il Dipartimento della protezione civile, al fine di identificare nuove strategie di sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;

DECRETA

Articolo 1 (Istituzione del Tavolo nazionale dei giovani)

1. Al fine di favorire la piena partecipazione dei giovani alle attività del Servizio nazionale della protezione civile è istituito il Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile (TNG).

Articolo 2 (Finalità)

1. Il TNG è uno strumento partecipativo, di confronto e collaborazione finalizzato a coinvolgere le nuove generazioni nel sistema di protezione civile attraverso una costante interazione con il Dipartimento della protezione civile.
2. Il TNG ha come obiettivi:
 - a. analizzare, interpretare e rappresentare i bisogni dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
 - b. proporre soluzioni sostenibili per valorizzare il percorso esperienziale dei volontari di protezione civile, mettendo al servizio dei giovani volontari le esperienze dei più esperti attraverso modalità e linguaggi fruibili dai più giovani;
 - c. sviluppare e proporre modelli organizzativi per la partecipazione attiva dei giovani nell'ambito delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile favorendo la transizione generazionale a favore dell'inclusione dei giovani;
 - d. individuare proposte affinché i giovani possano contribuire alla partecipazione attiva per finalizzare lo sviluppo di competenze in favore delle comunità vulnerabili a seguito di eventi di protezione civile incoraggiando la fidelizzazione alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche in riferimento alle forme di volontariato spontaneo previste dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- e. proporre soluzioni che possano consentire di rendere i temi di protezione civile più fruibili alle nuove generazioni anche in relazione alle sfide emergenti in tema di transizione digitale ed ecologica;
 - f. contribuire, attraverso la propria attività propositiva, a fornire idee e strategie innovative per aumentare la rete di giovani che si interessino delle tematiche di protezione civile, anche attraverso l'individuazione delle nuove modalità di comunicazione digitale, in linea con le esigenze ed i linguaggi multimediali contemporanei.
3. Il TNG, su richiesta del Capo del Dipartimento, può effettuare approfondimenti, analisi e ricerche su altre tematiche strategiche o di attualità, che riguardino la dimensione dei giovani nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Articolo 3 (Composizione)

1. La composizione del TNG è articolata in modo da assicurare la rappresentanza giovanile in maniera diversificata e rappresentativa del volontariato di protezione civile.
2. Con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno individuati nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, 29 giovani volontari componenti del TNG che dovranno aver compiuto almeno 16 anni o che, alla data di cessazione delle attività del TNG di cui al successivo articolo 5, non avranno compiuto il trentesimo anno di età. Al fine di raccordare le attività del TNG, con il medesimo atto del Capo del Dipartimento, saranno individuati 2 rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei quali uno con funzioni di coordinatore ed uno con funzioni vicarie.
3. I nominativi dei giovani volontari saranno individuati dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle valutazioni delle candidature inviate dagli interessati, per il tramite delle organizzazioni di volontariato di protezione civile cui appartengono, secondo le procedure relative alle manifestazioni d'interesse pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 4 (Organizzazione)

1. Il TNG si riunisce, di norma, presso il Dipartimento della protezione civile con cadenza trimestrale, alla presenza del Capo del Dipartimento ovvero, in sua vece, di un suo sostituto.
2. I partecipanti al TNG possono effettuare, presso il Dipartimento della protezione civile, riunioni o incontri propedeutici per l'approfondimento delle tematiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Il Dipartimento della protezione civile assicura il necessario supporto per garantire le attività del TNG, mediante una apposita Segreteria tecnica composta da 4 rappresentanti individuati con il medesimo atto del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito dell'Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio nazionale e dell'Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze.
4. Alle riunioni del TNG possono essere chiamati a partecipare, qualora richiesto, esperti o soggetti di chiara fama relativamente alle tematiche oggetto del presente provvedimento.

Articolo 5 (Gratuità delle attività)

1. Ai componenti del TNG, che svolgono l'attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 6 (Durata delle attività)

1. Il TNG dura in carica due anni.
2. Con cadenza semestrale, il TNG redige un report riepilogativo delle attività svolte e delle proposte elaborate da sottoporre al Capo del Dipartimento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano